

# Posizione del Comitato promotore della legge di iniziativa popolare 1/XV

Parere rispetto ai lavori del gruppo di lavoro istituito dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare

In via preliminare va sottolineato che l'obiettivo del disegno di legge di iniziativa popolare non è cambiare la forma di governo della nostra provincia, questione sollevata in alcuni commenti verbali durante i lavori del gruppo di lavoro, ma del tutto inappropriata.

Lo scopo del disegno di legge di iniziativa popolare è semplicemente dare attuazione a quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto di Autonomia. I referendum sono previsti dallo Statuto, e si devono intendere come elementi obbligatori della forma di governo provinciale, alla pari della legge elettorale.

La posizione del comitato è che tali strumenti debbano avere una disciplina allineata alle migliori pratiche europee e mondiali, cosa che al momento non è.

In questo contesto il comitato ritene che le indicazioni della Commissione di Venezia costituiscano il minimo livello di adeguamento agli standard proposti Consiglio d'Europa su democrazia, stato di diritto e diritti umani, inclusi i diritti civili e politici.

In particolare le raccomandazioni della Commissione, fatte specificatamente per la nostra realtà ed espresse dopo una approfondita analisi della legislazione locale e una visita alle istituzioni provinciali, dovrebbero a nostro avviso essere poste a fondamento e limite dell'attività legislativa su questo tema, sempre che l'obiettivo sia fare una buona legge.

Spiace constatare che invece, soprattutto da parte della Giunta provinciale, il rispetto degli standard minimi proposti dal principale forum costituzionale mondiale non sia sentito come una esigenza ma piuttosto come un fastidio.

Questo nonostante tutti gli organi del Consiglio d'Europa, incluso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali (che rappresenta oltre 200.000 enti locali e regionali dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa) (nel quale per altro siede un rappresentante della nostra regione), ne raccomandino l'immediata applicazione in tutti gli stati membri.

Riguardo ai temi in discussione, vi sono alcune questioni riguardanti il quorum e il numero di firme sui quali la Commissione si è chiaramente espressa nelle sue raccomandazioni.

Non riteniamo di aggiungere nulla a quanto li indicato.

Vi sono però quattro punti si cui si è svolta la discussione dove riteniamo che sia utile esprimere estesamente la posizione del comitato.

La prima questione rilevante su cui permane una posizione differente è quella relativa agli effetti del referendum. La posizione del comitato, chiaramente rispecchiata nel disegno di legge presentato, è che il risultato debba essere vincolante. In questo senso si propone di utilizzare lo stesso meccanismo già presente nelle leggi referendarie della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, mentre la nostra legge attuale, la 3/2003, prevede che sia il Consiglio Provinciale a pronunciarsi sull'esito referendario. La stessa Giunta, per mezzo del suo rappresentante, ha avuto modo di esprimere una posizione che vede invece l'esito referendario avere un carattere essenzialmente consultivo.

In sede di riunione del gruppo di lavoro abbiamo già avuto modo di esprimere la nostra posizione: *il referendum non può essere utilizzato come costosa forma di sondaggio, e l'espressione del corpo elettorale non può che essere vincolante.*

Ma se la nostra posizione non fosse considerata abbastanza convincente, possiamo richiamare le posizioni espresse da Costantino Mortati, che della parte della Costituzione che comprende l'art. 75 fu relatore e in seguito fu anche giudice costituzionale:

"Mortati, *Relatore*, spiega che il *referendum* consultivo si deve scartare, perché il popolo, essendo il più qualificato organo politico dello Stato democratico, non potrebbe non vincolare, data l'autorità inherente alle sue pronunce, le quali solo apparentemente si potrebbero chiamare pareri."

Qualche giorno più tardi, sempre in sede di discussione in commissione sulle previsioni referendarie della proposta di articolato che aveva presentato:

"È stato anche escluso qualsiasi caso di *referendum* consultivo per la ragione, già altre volte da lui espresa, che il popolo non è un organo consultivo."

Sia pure con tutti i limiti poi inseriti nella formulazione finale dell'art. 75 e dell'art. 138, le forme di referendum previste dalla Costituzione Italiana sono vincolanti e non prevedono altro che la presa d'atto del voto popolare.

Spiace constatare come dopo 70 anni di repubblica democratica questi semplici concetti non siano diventati patrimonio comune, specialmente di coloro che, facendo attività politica, dei principi democratici dovrebbero essere i primi custodi.

Giova notare che il referendum consultivo è stato esplicitamente inserito come fattispecie autonoma dalle modifiche apportate alla carta costituzionale per le regioni prima e agli statuti speciali poi nel 2001, in occasione delle modifiche al Titolo V.

Pare evidente che solo quel tipo di referendum possa avere valenza consultiva. Nella proposta del comitato il referendum consultivo ha quindi opportunamente una collocazione e procedimento a se stante, che permette di dare indicazioni anche su più di una opzione, estendendo la necessaria scelta si/no indispensabile in un referendum incidente.

Benché il DDL non specifichi le modalità di applicazione, è opinione del Comitato che il referendum consultivo si adatti a procedimenti nei quali si dichiari fin dall'inizio il ricorso a tale forma di referendum. Un buon esempio di applicazione è stato quello della scelta della modifica della viabilità di attraversamento di Dobbiaco. Lì l'amministrazione ha previsto un percorso partecipativo per l'individuazione delle proposte progettuali, e ha dichiarato che la scelta finale sarebbe stata lasciata ad un referendum consultivo. Sono state individuate tre proposte distinte sulle quali si è votato e scelto.

Un secondo punto estremamente importante riguarda la possibilità di referendum propositivi sulle c.d. leggi sulla forma di governo.

Siamo perfettamente coscienti che vi siano stati pareri, anche autorevoli, che tendono ad una interpretazione dell'art. 47 in senso escludente tali leggi. Ma vi sono pareri altrettanto autorevoli che invece ritengono perfettamente legittima l'inclusione tra le leggi. Per referencia ne allegiamo due. In particolare vogliamo porre l'attenzione sul parere del primo firmatario del progetto di legge costituzionale che conteneva l'art. 47 così come scritto che esclude qualunque volontà del legislatore di limitare il diritto dei cittadini di esprimersi sulle leggi sulla forma di governo.

Inoltre va ricordato che non solo i pareri che escluderebbero le c.d. leggi sulla forma di governo sono controbilanciati da pareri almeno altrettanto autorevoli opposti, ma che la possibilità concreta di sottoporre tali leggi al voto referendario si è già posta più volte, e in

tutti i casi la questione è stata posta al vaglio della commissione per l'ammissibilità dei referendum che in tutti i casi hanno ammesso i quesiti referendari.

Ricordiamo che nel 2009 a Bolzano, che condivide esattamente lo stesso nostro Statuto di Autonomia, si sono svolti ben due referendum propositivi aventi a tema la legge referendaria, mentre nella Regione Valle d'Aosta, il cui art. 15 ricalca l'art. 47 del nostro statuto, si sono svolti nel 2007 ben 4 referendum propositivi riguardanti modifiche alla legge elettorale.

Alleghiamo al presente l'art. 15 dello statuto della Regione Valle d'Aosta così che non se ne possa strumentalmente rivendicare l'ignoranza come purtroppo fatto nel corso delle riunioni di questo gruppo di lavoro.

Appare evidente che non occorra essere giuristi per verificarne la perfetta corrispondenza con l'art. 47 del nostro Statuto di Autonomia.

Risulta quindi evidente che la possibilità di svolgere referendum su questo tipologie di leggi è pacificamente ammessa nella pratica. Negarla ai soli elettori trentini sulla base di interpretazioni minoritarie che non hanno trovato alcun seguito nella pratica referendaria determinata dagli statuti di autonomia è certamente lesivo della sovranità popolare.

Un terzo punto su cui permane una differenza sostanziale è il referendum confermativo sulle leggi e su alcuni atti dell'esecutivo.

L'assessore Gilmozzi ha affermato che la Giunta provinciale non li vuole in legge per gli atti della Giunta perché lo dice la Commissione di Venezia e sulle leggi perché non gradito.

Inoltre ha eccepito una possibile non compatibilità dello strumento con le norme statutarie. Preliminary vogliamo fare notare che non sia affatto vero che la Commissione di Venezia abbia escluso la possibilità d referendum sugli atti della Giunta. Ha semplicemente detto che questi atti vanno ben individuati per non incidere su atti che per chiarezza possiamo definire come meramente amministrativi.

E che in un sistema di governo provinciale che vede senza dubbio una prevalenza dell'esecutivo sia più che legittimo avere referendum sugli atti dell'esecutivo. Anche perché il rimedio indicato dalla Commissione, ossia la riappropriazione delle competenze dell'esecutivo da parte del legislativo nella nostra situazione è difficilmente attuabile, in quanto in parte notevole indicate nello Statuto di Autonomia sul quale il l'organo legislativo provinciale non ha alcuna possibilità di emendamento.

Abbiamo comunque detto che si può rinunciare al referendum (confermativo) sugli atti della Giunta, purché resti permesso il referendum propositivo sulle leggi ex.art. 47 dello Statuto di Autonomia.

Sul referendum (confermativo) sulle leggi provinciali invece non possiamo certo recedere.

Per dirla sempre con Mortati:

Il Parlamento può anche errare e pertanto non riflettere esattamente la volontà popolare. Può, quindi, essere opportuno ammettere il referendum come forma di voto popolare, tanto più che non è stato accolto il principio del referendum su iniziativa del Governo. Ora, o si ammette che la sovranità risiede nella volontà del popolo, e allora si dovrà anche ammettere il voto popolare mediante referendum; o non si ammette quel principio, e in tal caso si può giustificare la richiesta di coloro che non vogliono il referendum come forma di voto popolare. Ammettere un simile correttivo dell'azione spiegata dal Parlamento da parte dell'opinione pubblica potrà essere utile al Parlamento stesso. Il Parlamento, infatti, sapendo in precedenza che un dato disegno di legge da esso approvato potrà non incontrare il favore dell'opinione

pubblica, sarà più cauto e scrupoloso nelle deliberazioni che dovrà adottare. Ciò verrà, in ultima analisi, a limitare i casi di applicazione del referendum.

In appendice riportiamo l'estratto completo degli atti della Costituente dal quale sono tratte queste considerazioni.

Ci pare utile anche riportare le considerazioni e il voto in sede di commissione che identificava il referendum come agente prima della promulgazione e non dopo, come alcuni chiedevano proprio per evitare che una legge non accettata dal popolo produca conseguenze giuridiche comunque immodificabili. Sappiamo che purtroppo poi in assemblea questa posizione venne ribaltata, ma ne vediamo anche tutti i limiti dopo settanta anni. Tra i tanti citiamo solo quello del “vuoto normativo”.

Per quanto riguarda la compatibilità, notiamo innanzitutto che il referendum abrogativo è citato tra le forme ammesse alla regolamentazione provinciale, e che, come dimostrano ampiamente i resoconti della Assemblea Costituente, il referendum abrogativo tanto quello che agisce prima dell'entrata in vigore della legge che quello che agisce dopo.

Incidentalmente facciamo notare che il meccanismo da noi proposto per attivare un referendum confermativo è del tutto analogo a quello della proposta Fuschini.

In conclusione, ci pare che il referendum che intervenga prima dell'entrata in vigore di una norma abbia, come dimostra la concreta applicazione degli strumenti, assai meno controindicazioni di uno che intervenga solo dopo la sua entrata in vigore.

Inoltre l'istituto del referendum propositivo ha tutte le caratteristiche, se ben implementato, per agire ex-post su una legge. E non solo semplicemente abrogandola in tutto o in parte, ma anche ovviamente emendandola. Superando tutte le problematiche già citate del referendum abrogativo.

Sulla questione della pretesa incompatibilità con le previsioni dello Statuto di Autonomia, ci limitiamo ad osservare che nulla è stato notato od eccepito nel fascicolo legislativo che accompagna il DDL, e che in Provincia di Bolzano, che ci risulta abbia sempre lo stesso Statuto della nostra Provincia, la nuova proposta in corso di elaborazione contenga il referendum confermativo su tutte le leggi, ed è in discussione su quali atti dell'esecutivo. Anche in questo caso i dubbi ci paiono quindi frutto di una interpretazione assolutamente minoritaria, per quanto rispettabile, e non condivisa dalla dottrina prevalente.

Utilizzarli strumentalmente per limitare i diritti di espressione degli elettori trentini ci pare decisamente un atto di chi non ha coraggio politico di esprimere la propria posizione.

Un terzo punto per noi assai rilevante, anche se non contenuto nel DDL originale, è quello di poter semplificare la raccolta delle firme a sostegno di una richiesta di referendum.

Avevamo già all'epoca della presentazione sondato la possibilità di agire sui regolamenti per rendere più agevole e meno costoso il procedimento di raccolta firme. Abbiamo però visto che alcune previsioni è opportuno o necessario vengano inserite in legge.

La prima è la trasmissione a tutti i comuni della provincia dei moduli per le sottoscrizioni via PEC direttamente dagli uffici provinciali. I Comuni dovrebbero poi stampare e vidimare loro i moduli e metterli a disposizione negli uffici appositi. Oggi è previsto che i moduli vidimati vengano consegnati ai membri del comitato promotore, e questa modalità mal si concilia con procedure telematiche oramai ben consolidate nella pubblica amministrazione. Sarebbe opportuno prevedere direttamente che insieme al modello di modulo (il comune potrebbe poi stamparli quando necessario e nel numero necessario mano a mano che vengono completati) vengano inviati il testo della proposta e un volantino predisposto dal comitato

che possano essere esposti negli appositi spazi e messi a disposizione di chi si appresta a sottoscrivere.

La seconda previsione che dovrebbe essere contenuta in legge è la possibilità della sottoscrizione telematica. Esiste una piattaforma già funzionante della provincia che permette di sottoscrivere documenti con piena e legale identificazione del sottoscrittore. Per esempio da un paio di anni le iscrizioni dei figli a scuola si possono fare unicamente per via telematica. Ricordo che la mancata iscrizione comporta una sanzione penale. Inoltre è possibile accedere a tutte le informazioni sanitarie personali, e tutelatissime dal codice della privacy, in possesso dell'APSS.

Questa piattaforma viene evidentemente ritenuta già oggi sufficiente a garantire tutte le caratteristiche che deve avere la sottoscrizione del supporto ad una iniziativa referendaria. Infine, tra le previsioni di legge riteniamo importante che venga inserita la possibilità di autenticare le firme di sottoscrizione da parte di una platea più vasta di autenticatori, al fine di garantire una maggior semplificazione del procedimento e una maggior garanzia dei diritti dei promotori.

Innanzitutto è utile far notare che le previsioni dell'art. 14 della legge 21 Marzo 1990 n.53 sono state modificate per estendere la platea dei potenziali autenticatori, ma pare del tutto evidente che queste non siano sufficienti. Basti ricordare che il Ministero dell'Interno ha dovuto in varie occasioni richiedere con proprie circolari agli organi amministrativi di mettere a disposizione il personale per le autentiche. Ex multis la circolare urgentissima n.50 dell'agosto 2013.

Nella quale pur rammentando quanto segue:

*E' appena il caso di sottolineare come l'efficiente organizzazione del servizio di autenticazione risulti essenziale al fine di rendere effettivo il diritto costituzionale all'esercizio dell'iniziativa referendaria.*

di fatto non offre alcune rimedio efficace, in quanto, molto ragionevolmente, nel mettere a disposizione il personale devono necessariamente essere tenute in conto le necessità organizzative dell'ente.

Inoltre ricordo che la difficoltà di raccolta delle firme è uno dei punti qualificanti del ricorso presentato al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e da questo accolto. Sulla questione ci sarà quindi una decisione, dopo le deduzioni dell'Italia e le controdeduzioni dei presentatori il ricorso. Ma non crediamo si debbano aspettare le conclusioni per constatare il problema.

Alla fine che possono agire come autenticatori presso i banchetti vi sono in pratica solo tre categorie:

- notai (che costano)
- rappresentanti politici (che ovviamente difficilmente si danno disponibili per autenticare firme su proposte che avversano, oltre al fatto che hanno ovviamente altri impegni)
- funzionari pubblici

Per quanto riguarda i funzionari pubblici che hanno teoricamente la possibilità di autenticare le firme ai banchetti previa autorizzazione del sindaco o del presidente della provincia, tale facoltà viene di fatto accordata solo a chi ne faccia richiesta, a totale arbitrio del sindaco o del presidente della provincia. Appare del tutto evidente che il solo richiederlo è individuabile come un implicito appoggio alla richiesta referendaria. Ossia è una azione potenzialmente atta a rivelare l'orientamento politico del funzionario.

E spesso le firme si raccolgono proprio per avversare le scelte di quell'amministrazione il cui vertice è chiamato a concedere il permesso di autenticare le firme.

Va anche considerato che già altre regioni, sia ordinarie che speciali, hanno legiferato per estendere la platea degli autenticatori, sebbene non nel senso che noi proponiamo, e che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sua legge elettorale, e nella legge referendaria che su questo aspetto si rifà alla prima, ha legiferato senza nemmeno fare riferimento alla legislazione nazionale.

Ovviamente a noi piacerebbe che tale facoltà venisse concessa a tutti coloro che hanno i requisiti per l'elettorato passivo in provincia, e vi risiedano. Questo perché nel caso fossero eletti avrebbero nel concreto la possibilità di agire come autenticatori.

In subordine potrebbe essere sufficiente la possibilità data a chiunque sia in possesso dei requisiti per fare il Segretario di Seggio e ne faccia richiesta al Presidente della Provincia. La procedura non sarebbe diversa da quanto previsto per i funzionari provinciali che vengono autorizzati con un Decreto del Presidente della Provincia o su loro richiesta, o indirettamente su richiesta dei promotori del referendum.

In ultimo, ma non da meno, una osservazione sul tema dei pritani. Questione poco compresa da tutti i consiglieri, nonostante l'utilizzo di assemblee deliberative e/o consultive estratte a sorte sia sempre più diffuso nel mondo e argomento di grande dibattito in qualunque consesso dove si discuta di scienze politiche.

Vogliamo far notare che nella scrittura da parte del Consiglio Provinciale di Bolzano della legge sulla partecipazione è stato previsto un consiglio dei cittadini, dove cittadini estratti a sorte vengono chiamati a discutere di una legge o di un tema di attualità.

Probabilmente perché da loro si guardano le positive esperienze del Nord Europa, mentre da noi o si guarda il proprio orticello, o peggio.

## Appendice 1. La Commissione dei 75 sui referendum (confermativi/abrogativi). Estratti.

Mortati, Relatore, desidera fare alcune dichiarazioni, visto che l'onorevole Lussu, con la sua proposta, ha messo nuovamente in discussione l'istituto del *referendum* nel suo complesso. Fa presente che nella riunione odierna è stato proposto di limitare il *referendum* al solo caso dell'iniziativa popolare, tanto per l'emanazione di una legge nuova, quanto per l'abrogazione di una legge già in vigore. Su tale soluzione occorre ben riflettere. L'onorevole Lussu, nel presentare la sua proposta, che in parte risponde alla soluzione anzidetta, ha invocato l'esempio della Francia. Ora la Francia è il Paese tipico del regime parlamentare puro, o assembleare; anche la sua recente Costituzione è improntata a tale sistema; e il quesito che occorre proporsi è se convenga oppure no instaurare in Italia un regime di puro parlamentarismo, senza, cioè, che sia accordata alcuna possibilità al popolo di invalidare la volontà del Parlamento. Per suo conto ritiene che la possibilità di un voto popolare non solo possa essere utile ai fini dell'interesse generale, ma possa anche servire benissimo a rafforzare l'autorità del Parlamento. Il Parlamento può anche errare e pertanto non riflettere esattamente la volontà popolare. Può, quindi, essere opportuno ammettere il *referendum* come forma di voto popolare, tanto più che non è stato accolto il principio del *referendum* su iniziativa del Governo. Ora, o si ammette che la sovranità risiede nella volontà del popolo, e allora si dovrà anche ammettere il voto popolare mediante *referendum*; o non si ammette quel principio, e in tal caso si può giustificare la richiesta di coloro che non vogliono il *referendum* come forma di voto popolare. Ammettere un simile correttivo dell'azione spiegata dal Parlamento da parte dell'opinione pubblica potrà essere utile al Parlamento stesso. Il Parlamento, infatti, sapendo in precedenza che un dato disegno di legge da esso approvato potrà non incontrare il favore dell'opinione pubblica, sarà più cauto e scrupoloso nelle deliberazioni che dovrà adottare. Ciò verrà, in ultima analisi, a limitare i casi di applicazione del *referendum*.

Si tenga anche presente che, mediante il *referendum*, si rende possibile fare interessare maggiormente il popolo a questioni che possono essere di vitale importanza per il Paese. Con il *referendum* quindi si potrà conseguire una maggiore educazione politica delle masse popolari, cosa da tutti auspicata, e lo sviluppo di una sana democrazia in Italia.

Non è favorevole alla proposta dell'onorevole Cappi. Non sarebbe opportuno, infatti, indire il *referendum* su richiesta dei Consigli comunali, perché questi sono organi amministrativi, non politici, e le loro funzioni verrebbero a snaturarsi, se essi assumessero la facoltà di richiedere il *referendum*; il che implica sempre una valutazione di carattere politico che non può desumersi dal mandato loro conferito dagli elettori.

Non condivide l'avviso di coloro che hanno osservato che il termine di due mesi per indire il *referendum* è troppo lungo. In ogni modo, se si vuole evitare che l'efficacia di ogni legge debba restare in sospeso per tutto questo termine, si potrebbe accogliere una proposta formulata dall'onorevole Fuschini, secondo la quale basterebbe il preannuncio di richiesta di *referendum* da parte di un certo numero di elettori, entro un termine di 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria della legge, per sospendere l'efficacia della legge stessa per il periodo di due mesi. Se tale preannuncio non vi fosse, allo scadere del termine dei 15 giorni la legge avrebbe immediatamente corso.

Il Presidente Terracini [.....] avverte che ora è in discussione la proposta dell'onorevole Grieco, per la quale le leggi approvate dal Parlamento dovrebbero senz'altro essere promulgate e la richiesta di *referendum* su di esse potrebbe essere fatta in qualsiasi momento da parte di un dato numero di elettori. In base a tale proposta, non si verrebbe a stabilire alcun termine per poter promuovere il *referendum*, ma il *referendum* stesso potrebbe essere richiesto in qualsiasi momento, quando cioè le leggi approvate dal Parlamento sarebbero già entrate in esecuzione. Inoltre le leggi per le quali fosse richiesto il *referendum* continuerebbero ad avere la loro efficacia sino all'esito della consultazione popolare; in altri termini, la richiesta di *referendum* non ne sospenderebbe l'applicazione. Cappi dichiara di essere contrario alla proposta dell'onorevole Grieco, perché con essa si potrebbe giungere all'abrogazione di una legge già entrata in esecuzione, ciò che potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti, in quanto ogni legge che entri in applicazione crea sempre uno stato giuridico. È assai preferibile, in vista dell'eventualità di una richiesta di *referendum*, mantenere in sospeso l'efficacia di una legge approvata dal Parlamento per un dato periodo di tempo, che potrebbe anche essere più breve di quello di due mesi approvato nella riunione precedente.

Il Presidente Terracini mette in votazione la proposta dell'onorevole Grieco.

**(Non è approvata).**

## Statuto TNAA

### Art. 47

Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.

Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

## Statuto VdA

### Art. 15

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle

### **Proposte per una nuova legge per la democrazia diretta**

La Prima Commissione legislativa del Consiglio Provinciale si è data l'incarico di elaborare una nuova proposta di legge per la democrazia diretta. Sono state definite le linee guida per questa nuova legge, nata in un processo partecipativo in cui cittadine, cittadini e rappresentanti hanno discusso, in momenti diversi, le necessità della democrazia diretta in Alto Adige. Questo processo è stato seguito da Katharina Erlacher e Katherina Longariva di blufink, in collaborazione con Georg Senoner e Thomas Pichler.

Partendo dagli esiti di queste discussioni si è formato un gruppo di lavoro composto da Magdalena Amhof, Brigitte Foppa, Josef Noggler, Ulli Mair e Myriam Atz Tammerle [queste ultime due hanno lasciato il gruppo dopo la fase iniziale] all'interno della Commissione legislativa.

Il disegno di legge che è stato elaborato da questo gruppo prevede una serie di semplificazioni e novità rispetto alla legge esistente:

- Sono previsti 4 strumenti di democrazia diretta (iniziativa popolare, consultazione popolare, referendum abrogativo e confermativo). Tutte dovranno essere corredate da 8.000 firme (che equivale al numero di voti necessari per il quoziente naturale) per essere avviate.
- Anche i Consiglieri Provinciali avranno la facoltà di avviare l'iter di democrazia diretta se presentano una domanda al Presidente del Consiglio.
- Si stanno ancora studiando le modalità con cui sottoporre alla consultazione popolare o al „Consiglio dei cittadini“ le delibere della Giunta Provinciale.
- Sono stati accorciati i tempi in cui non è possibile avviare dei referendum: in futuro solo i sei mesi prima e il primo mese dopo le elezioni provinciali saranno „off limits“.
- Sarà ridotto il quorum: Il risultato di un referendum sarà valido se sarà raggiunto il quorum del 20% (o 25%). La consultazione popolare sarà valida a prescindere dal numero dei partecipanti.
- La legge prevedrà anche elementi di democrazia partecipativa. Saranno previsti ad esempio dei processi partecipativi, in parte anche obbligatori, nella fase preliminare dei referendum e di stesura di leggi provinciali.
- Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini costituirà una possibilità di coinvolgere la cittadinanza nei processi politici. Saranno estratte a sorte delle persone che verranno invitate a discutere di una legge o di un problema di attualità. Alla fine dovranno presentare un documento scritto che riassuma i risultati raggiunti. Il Consiglio potrà essere convocato dal Consiglio Provinciale, dalla Giunta Provinciale o anche su richiesta dei cittadini stessi.
- Verrà istituito, presso il Consiglio Provinciale, un Ufficio per la partecipazione e la formazione alla cittadinanza che lavorerà in stretto rapporto con altri uffici, istituzioni ed associazioni che operano nel settore. L'Ufficio dovrà occuparsi di formazione alla cittadinanza e incentivare la partecipazione alla vita politica, dovrà organizzare il Consiglio dei cittadini e dare supporto legale, comunicativo e pedagogico alle iniziative di democrazia diretta.

Attualmente queste proposte sono in discussione all'interno dei gruppi consiliari, mentre l'ufficio legale del Consiglio sta vagliando gli aspetti legali. Nelle prossime settimane la proposta di legge verrà presentata in varie località della provincia e a maggio si sentiranno gli esperti in un convegno aperto al pubblico. Dopo tutto ciò la proposta concluderà il suo percorso tornando in Commissione legislativa, dove ci sarà modo di apportare ancora delle modifiche, e sottponendosi al voto del Consiglio Provinciale in plenaria a luglio.